



Provincia di Bergamo



Comune di Bello



Regione Lombardia

# COMUNE DI BLELLO

## PGT

### Piano di Governo del Territorio

*adottato:*  
delibera del Consiglio Comunale  
n. 29 del 20 dicembre 2012

*approvato:*  
delibera del Consiglio Comunale  
n. 20 del 11 luglio 2013

*estensore e coordinatore:*  
dott. agr. Guido Vitali  
*responsabile dello studio Geologico:*  
dott. geol. Augusto Azzoni



## STUDIO PAESISTICO

0 Relazione illustrativa

scala: -

---

## INDICE

1 Premessa.....	2
1.1 Inquadramento normativo.....	2
1.2 Struttura dello studio paesistico.....	3
1.3 Metodologia.....	4
2 Introduzione.....	5
2.1 Il concetto di paesaggio.....	5
2.2 La tutela del paesaggio.....	9
2.3 La tutela del paesaggio in Regione Lombardia.....	11
3 La pianificazione paesaggistica sovracomunale.....	13
3.1 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).....	13
3.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	19
4 Analisi del territorio e del sistema locale.....	22
5 Lo studio paesistico comunale.....	23
5.1 La determinazione degli ambiti di rilevanza paesistica.....	23
5.2 La determinazione degli elementi di rilevanza paesistica.....	25
5.3 La sensibilità paesistica.....	25
5.4 La redazione della carta della sensibilità paesistica di Bello.....	28

## ALLEGATI CARTOGRAFICI

Tav. 1: <u>Stralcio PTCP – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica.</u>	<u>(1:10.000)</u>
Tav. 2: <u>Stralcio PTCP – Centri e nuclei storici, elementi storico architettonici</u>	<u>(1:10.000)</u>
Tav. 3: <u>Carta degli ambiti ed elementi di rilevanza paesaggistica.</u>	<u>(1:2.000)</u>
Tav. 4: <u>Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi.</u>	<u>(1:2.000)</u>

---

## 1 Premessa.

### 1.1 Inquadramento normativo.

Il presente studio ha per oggetto l'analisi delle valenze territoriali, ambientali e paesistiche del comune di Blello, e s'inserisce nelle disposizioni contenute nell'art. 50 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo, a norma del quale:

- 1 *I Piani Regolatori Generali dei Comuni dovranno costituire strumento paesistico di maggior dettaglio rispetto al PTCP evidenziando gli aspetti paesistici, ambientali e rurali che caratterizzano i singoli territori e definendo indicazioni di azionamento e normativa adeguate alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutti gli elementi che ne costituiscono e determinano i valori.*
- 2 *In sede d'adeguamento al PTCP ai sensi dell'art. 25, nei nuovi PRG, i Comuni dovranno integrare gli strumenti urbanistici, con uno studio paesistico di dettaglio, esteso all'intero territorio comunale, al fine di verificare la compatibilità paesistica delle scelte urbanistiche, in conformità alle Nda del PTCP.*
- 3 *Lo studio paesistico di dettaglio alla scala comunale dovrà essere redatto in riferimento alle componenti delle unità paesistiche evidenziate nell'analisi paesistica degli studi di settore del PTCP e ai loro caratteri identificativi, nonché agli elementi di criticità, agli indirizzi di tutela e alle disposizioni di cui al presente titolo. Tali componenti sono raggruppate negli elementi del paesaggio fisico e naturale, del paesaggio agrario e dell'antropizzazione colturale, del paesaggio storico-culturale, del paesaggio urbano, della rilevanza paesistica, della criticità e del degrado.*

Al comma 5 dello stesso articolo si stabilisce inoltre:... *i Piani dovranno individuare la sensibilità paesistica dei luoghi in relazione alle componenti del paesaggio coerentemente con la D.G.R. n.11045 del 08/11/2002.*

Con la citata DGR sono state approvate le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti", previste dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale

---

---

Paesistico Regionale (PTPR approvato con d.c.r. 6 marzo 2001, n. 43749), quale strumento di salvaguardia, tutela e valorizzazione della qualità paesistica del territorio lombardo.

Tale strumento esprime l'entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla realizzazione di un intervento progettato (compresi i piani attuativi), valutabile in base alla combinazione della sensibilità del sito e dell'incidenza del progetto.

In accordo all'art. 24 del PTPR, è *facoltà dei comuni nella redazione del Piano Regolatore Generale con valenza paesistica predeterminare, sulla base degli studi paesistici compiuti ed in coerenza con quanto indicato dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti* la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di parti di esso.

### **1.2 Struttura dello studio paesistico.**

Lo studio è così strutturato:

descrizione del contesto territoriale;

sistema della pianificazione territoriale:

- analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione a livello regionale e provinciale;
- analisi degli aspetti fisici del territorio: geologia, geomorfologia, idrogeologica, idrografia;
- analisi delle caratteristiche naturali del territorio, l'uso del suolo e la struttura ecologica del territorio comunale;
- analisi delle caratteristiche indotte dall'azione umana, con particolare riferimento alla struttura urbanistica ed alla presenza di elementi di pregio (edifici vincolati, aree archeologiche, paesaggi antropici).

Lo studio è corredato di un **elaborato cartografico:**

Tav.Unica - Carta degli ambiti ed elementi di rilevanza ambientale e della sensibilità paesistica dei luoghi ai sensi della DGR 7/11045 del 08/11/2002 (scala 1:2.000).

---

---

### **1.3 Metodologia.**

La prima fase del lavoro è consistita nel reperimento ed esame di materiale bibliografico (morfologica, geologia, idrologia, uso del suolo) e nello studio degli elaborati che compongono il Piano Territoriale Paesistico Regionale ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, strumenti di programmazione sovraordinati che definiscono le strategie di assetto e organizzazione del territorio, di tutela dell'ambiente e delle risorse.

La seconda fase del lavoro ha necessariamente approfondito l'analisi del territorio: mediante indagini estese a tutto il territorio comunale sono state effettuate osservazioni dirette alla definizione degli aspetti paesaggistici, delle caratteristiche naturalistiche e delle particolarità strutturali e infrastrutturali dell'area, evidenziando gli eventuali punti critici e le situazioni di potenziale rischio di riferimento alle previsioni di sviluppo urbanistico.

Sono stati analizzati, tra l'altro, l'uso del suolo e l'assetto vegetazionale dell'area.

La terza fase del progetto ha previsto l'elaborazione della cartografia di analisi, con la definizione degli ambiti ed elementi di rilevanza paesistica, da intendersi ed utilizzarsi, in sede di governo del territorio, come materiale per l'approfondimento delle potenzialità naturalistiche, paesaggistiche e fruibili del territorio comunale.

La fase finale dello studio ha visto l'elaborazione della tavola di "sensibilità paesistica", ai sensi del Decreto della Giunta della Regione Lombardia n.7/11045 del novembre 2002.

---

---

## 2 Introduzione.

### 2.1 Il concetto di paesaggio.

Sia nella ricerca accademica, che nella prassi amministrativa, non esistono oggi dei metodi unanimemente riconosciuti per *identificare, studiare e descrivere* i paesaggi; lo stesso accade per i sistemi di *valutazione*, tema ancora più difficile e controverso, che, nella attuale articolazione delle culture, delle politiche e degli strumenti operativi che caratterizzano i diversi Paesi, anche al loro interno, non trova un consenso generale.

E' noto che il concetto di paesaggio e l'organizzazione del suo governo hanno radici e caratteri diversi nei Paesi europei: in molti di essi, soprattutto del nord Europa, si sono risolte quasi esclusivamente in una attività di tutela dei valori naturalistici e in una attenzione per i problemi ambientali ed ecologici; in altri hanno significato grande attenzione per gli aspetti formali, architettonici dello spazio; in altri ancora, per quelli economici, produttivi e ricreativi. Stiamo vivendo, tuttavia, un periodo di profonde, veloci e generalizzate trasformazioni territoriali e altrettanto vasti sono i mutamenti che stanno subendo sia il concetto di paesaggio, che le politiche che i diversi Paesi stanno mettendo in atto per governarlo.

Tra i tecnici, gli studiosi e gli operatori di tutta Europa vi è una diffusa consapevolezza che l'apparato concettuale e metodologico finora utilizzato per leggere e valutare i luoghi dal punto di vista del paesaggio sia insufficiente. Si sta costruendo e diffondendo una maggiore chiarezza concettuale, impensabile anche solo una ventina di anni fa, per cui il *paesaggio* non è *l'ambiente*, né il *territorio* e richiede, come gli altri due concetti, finalità e strumenti specifici che non escludono gli altri approcci, ma che vanno, piuttosto, ad integrarsi reciprocamente.

Sta emergendo una attenzione per il paesaggio come archivio delle tracce della storia degli uomini e della natura, come bene culturale, patrimonio storico. *“Il concetto di paesaggio ha assunto nel tempo un pluralità di significati, al punto da poter essere considerato come panorama da un punto di vista estetico-visuale, palinsesto da un punto di vista storico-culturale e insieme di ecosistemi da un punto di vista ecologico.*

---

---

*E' un "sistema vivente in continua evoluzione", dotato di propria struttura (forma fisica e organizzazione spaziale specifica), funzionamento (forma dinamica interna dovuta al movimento ed al flusso di energia tramite acqua, vento, piante e animali) e cambiamento (soggetto nel tempo in funzione della dinamica e delle modifiche nella struttura. Tale varietà e complessità semantica deve essere vista come una ricchezza, che consenta una maggiore valorizzazione sinergica in tutti i momenti del difficile confronto con le istanze d'utilizzazione e trasformazione del territorio."*

Queste considerazioni sono desunte dalla "Carta di Napoli", documento redatto a conclusione della "Prima Conferenza Nazionale sul Paesaggio" (Roma, 14-16 ottobre 1999), per accelerare i processi volti a fare del paesaggio una risorsa strategica per il futuro e uno dei fondamenti su cui basare lo sviluppo sostenibile del paese. Essi sono riferibili in particolare:

- alla rinascita generale dei valori e interessi nei confronti del paesaggio, con aggiornamento e ampliamento del suo significato semantico;
- alla reale centralità del paesaggio in tutti i momenti di confronto con le istanze di trasformazione del territorio, nel quadro delle politiche di controllo dell'uso delle risorse.

Tale documento, considerato che il paesaggio:

- è costituito dall'alternanza e dall'interazione tra il sistema degli spazi aperti (naturali e antropici) e le strutture insediative;
- è passibile di classificazione nell'ambito di una regione, stabilendone le caratteristiche strutturali e funzionali, utili anche come indirizzo e riferimento per la trasformazione e gestione,

**raccomanda** che il paesaggio venga sottoposto a studio e valutazione, in modo che sia identificabile quale specifica risorsa culturale e ambientale, e come tale reso evidente ai diversi operatori, tenendo soprattutto conto delle seguenti caratteristiche che interagiscono tra loro:

ecologico ambientali e naturalistiche;  
storico insediative ed architettoniche,

---

---

visuali, percettive e dell'aspetto sensibile.

Nell'attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, in ambito europeo, nella Convenzione del Paesaggio, sottoscritta dallo stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14).

Nel Codice il paesaggio viene definito come una "parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni".

Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi si evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani: non vengono, quindi, operate distinzioni, né concettuali, né operative, tra ciò che è considerato naturale e ciò che è considerato artificiale.

Il campo di applicazione non si limita, dunque, ad alcuni paesaggi (quelli considerati storici o naturali o eccezionali, ecc...), ma alla globalità dei paesaggi, siano essi aree urbane o periurbane, che agricole, che naturalistiche, sia straordinarie che ordinarie: in altri termini, essa pone il problema della qualità di tutti i luoghi di vita delle popolazioni, di tutto il territorio.

Uomo e natura, quindi, al centro di uno studio che mira allo sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto di tutte quelle stratificazioni culturali che lo definiscono morfologicamente, ma senza dimenticare il necessario sviluppo senza il quale, pur nel rispetto del paesaggio antropico e naturale, qualsiasi territorio farebbe fatica a sopravvivere. Pertanto, servono politiche non solo di salvaguardia dei paesaggi esistenti, cui si riconosca una qualità, ma anche di produzione di nuovi paesaggi di qualità, sia nelle innovazioni che avvengono per adeguamenti infrastrutturali (strade, ferrovie, ecc...) o nelle aree in via di profonda trasformazione, che nel recupero delle aree degradate (come cave, zone industriali dismesse, zone di frangia urbana e periurbana, ecc...).

Si tratta di una concezione vasta che individua nel paesaggio una risorsa sia culturale sia economica, che risponde ad una precisa linea di tendenza che si è manifestata, anche se in modo diseguale e frammentario, nelle politiche per il paesaggio di diversi paesi

---



---

europei negli ultimi decenni.

Le 3 caratteristiche sopra elencate individuano, come emerso dalla Convenzione Europea del Paesaggio (adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000), le **componenti del paesaggio**, il cui esame permette di comprendere in maniera più completa le necessità di tutela e salvaguardia:

- componente naturale (idrologica, geomorfologia, vegetazionale, faunistica)
- componente antropico-culturale (socio-culturale-testimoniale; storico-architettonica)
- componente percettiva (visuale, formale-semiologica, estetica). Il paesaggio può essere letto come insieme di bacini idrografici, come risultato di processi meccanici e fisico-chimici legati alla trasformazione della crosta terrestre, o ancora come habitat per specie animali la cui sopravvivenza è importante per il mantenimento di un globale equilibrio ecologico; è interpretabile come testimonianza di una cultura e di un modo di vita, prodotto delle trasformazioni umane, ricco di “segni, strutture, configurazioni artificiali, sovrapposti in modo vario a quelli naturali...” (Calcagno Maniglio, 1998). Ancora, il paesaggio è connesso con il dato visuale e con l'aspetto del territorio, per cui si può porre l'accento su come il paesaggio si manifesta all'osservatore, su come gli elementi costitutivi si compongono in una “forma” riconoscibile e caratterizzante, sulla qualità dei quadri percepiti.

Tra gli indicatori d'effettivo funzionamento del paesaggio inteso come “sistema di ecosistemi che si ripetono in un intorno”, e tra gli elementi che la progettazione deve tenere in considerazione per integrare le istanze ambientali e paesaggistiche ai processi di trasformazione del territorio, troviamo:

- la biodiversità: diversità e varietà di elementi e specie che compongono gli ecosistemi; l'uomo tende a cercare la massima produttività nello sfruttamento delle risorse naturali creando sistemi elementari e poco diversificati, fragili e vulnerabili, mentre al contrario indici di qualità ambientale sono la ricchezza, la varietà di componenti e la diversità dei paesaggi;
  - la stabilità e l'equilibrio: organizzazione stabile che nel complesso permette un più vasto campo di esistenza del paesaggio in grado di incorporare eventi esterni di
-

---

disturbo (naturali e antropici) tornando in tempi più o meno rapidi alle condizioni iniziali;

- l'introduzione di elementi di naturalità e di connessioni ecologiche che consentano passaggi e spostamenti di materia ed energia.

## **2.2 La tutela del paesaggio**

In accordo alla Relazione esplicativa della Convenzione Europea del Paesaggio, la tutela del paesaggio si propone di:

- conservare e valorizzare gli aspetti significativi o caratteristici giustificati dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano;
- accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi ereditati dal passato, sforzandosi di preservare, o ancor meglio arricchire tale diversità, e tale qualità, invece di lasciarla andare in rovina;
- promuovere uno sviluppo sostenibile.

Da tali considerazioni discende l'opportunità di:

- riconoscere che l'intervento dell'uomo è così profondo e complesso che ormai non si può più parlare di paesaggi "naturali", bensì di paesaggi "culturali", intendendo con questo il frutto inscindibile di secoli di integrazione tra "natura" e "umanità";
- salvaguardare attivamente il carattere e la qualità di un determinato paesaggio ai quali le popolazioni riconoscono un valore, consentendo eventualmente trasformazioni che non ne compromettano la conservazione;
- disciplinare gli interventi ammissibili, armonizzando le esigenze economiche con quelle sociali e ambientali che mirano a garantire la cura costante dei paesaggi e la loro evoluzione armoniosa".

La "Carta di Napoli" ribadisce che la tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso, e che pertanto non può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma deve svolgere un ruolo attivo in riferimento alle necessarie azioni di conservazione, potenziamento, riqualificazione e gestione delle sue

---

---

componenti riproducibili, molte delle quali strettamente dipendenti dalla presenza umana. Cioè, l'attribuzione di valore alle tipologie di paesaggio operata in sede di piano non deve avere come conseguenza solo l'imposizione di servitù, obblighi e soggezioni (vincoli, divieti), ma deve sempre scegliere in positivo le migliori opportunità per una conservazione sostenibile, anche in riferimento all'interesse socio-economico (sviluppo) del territorio e dei suoi abitanti, mediante adeguati processi di piano di progetto.

La "Carta" invita ad avviare forme di progettazione integrata entro i processi di trasformazione del territorio esistenti o previsti che tenga conto delle istanze ambientali e paesaggistiche, mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- il mantenimento della biodiversità e del giusto grado di eterogeneità dei paesaggi;
  - l'aumento della complessità a scapito della banalizzazione ecosistemica;
  - l'equilibrata distribuzione degli elementi di naturalità anche nei fondovalle, nelle pianure e nelle città; in particolare si ricorda la rinaturazione dei corsi d'acqua che in molti casi rimane l'unica possibilità concreta di diffusione della naturalità anche nei tessuti altamente antropizzati;
  - la rivalutazione del paesaggio agrario come importante sistema plurifunzionale potenziale, con importanza ambientale e non solo agronomica sempre che sia integrato da elementi seminaturali compatibili;
  - la conservazione attiva del patrimonio naturalistico e storico-culturale;
  - l'utilizzo d'indicatori ambientali a supporto dell'analisi paesaggistico-ambientale necessaria al progetto;
  - l'introduzione del concetto di "compensazione" come abituale complemento di trasformazioni compatibili anche di piccola entità, ai fini del miglioramento della qualità ambientale;
  - la creazione di nuovi elementi di qualità naturalistica diffusa a valenza multipla (riequilibrio ecologico, minimizzazione degli impatti di grandi opere e infrastrutture, ecc...) attuata anche mediante la costruzione di reti ecologiche, che rappresentano strutture indispensabili ai fini della conservazione della biodiversità e della sostenibilità in relazione al fatto che uno dei maggiori problemi della
-

conservazione del paesaggio è la frammentazione del territorio;

- la progettazione adeguata degli spazi aperti con incentivazione e valorizzazione di quelli privati.

### ***2.3 La tutela del paesaggio in Regione Lombardia.***

La Regione Lombardia, con la nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ha inteso rivedere profondamente la normativa che disciplina la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, aggiornando le procedure autorizzatorie.

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), nuovo strumento di pianificazione comunale introdotto dalla legge 12, assume la tutela paesaggistica come obiettivo primario.

La ricomposizione dei paesaggi compromessi, dove le trasformazioni sono intervenute senza provvedere ad un loro inserimento nel contesto paesaggistico complessivo, deve essere un obiettivo da perseguire allo stesso modo della conservazione degli equilibrati assetti di paesaggi integri. La tutela del paesaggio, quindi, consiste in una complessa e articolata gestione di tutto il territorio ed in particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia ed al recupero degli “elementi costitutivi” del paesaggio, intesi come risorse preziose della struttura fisico-morfologica e naturale, come componenti del patrimonio storico-culturale, e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico-culturale.

La tutela e la qualificazione paesaggistica devono, pertanto, esprimersi nella salvaguardia tanto degli elementi di connotazione quanto delle condizioni di fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con D.G.R. 6 marzo 2001, n.VII-197 riconosce all'interno territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio, al fine di perseguire le finalità di conservazione, miglioramento e divulgazione dei caratteri che definiscono l'identità, la leggibilità e la qualità dei paesaggi della Lombardia.

La salvaguardia del paesaggio va esercitata come valutazione delle trasformazioni in

---

rapporto al contesto paesaggistico seguendo una metodologia fornita dal PTPR. Con l'entrata in vigore di quest'ultimo (agosto 2001) e con la conseguente approvazione delle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (d.g.r. novembre 2002 n. 7/11045) è diventata operativa la norma che prevede l'obbligo di esame paesistico per i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica.

---

### **3 La pianificazione paesaggistica sovracomunale.**

#### **3.1 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).**

Dal 6 agosto 2001 è vigente il Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001 disciplina e indirizza la tutela e la valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio lombardo, perseguendo le finalità di: conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia ,miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio, diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e loro fruizione da parte dei cittadini.

I contenuti descrittivi e di indirizzo del PTPR sono stati integrati e aggiornati nel gennaio 2008 con la DGR VIII/6447/2008 e nel dicembre 2008 con DGR VIII/8837/2008 (Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità).

Questi aggiornamenti, di seguito meglio illustrati, sono già operativi.

Ulteriori aggiornamenti del Piano sono contenuti nella sezione Piano Paesaggistico Regionale del PTR adottato dal Consiglio Regionale con d.c.r 874 del 30 luglio 2009, queste modifiche entreranno in vigore solo a seguito dell'approvazione definitiva del PTR.

Il comune di Blello, per la sua estensione e complessità fisiografica, è compreso, secondo il PTPR, in ben tre diverse unità tipologiche di paesaggio, appartenenti alle fasce prealpina, collinare e di pianura, di cui si riportano le definizioni e gli indirizzi di tutela.

---

---

### **PAESAGGI DELLE VALLI PREALPINE**

Le valli della fascia prealpina hanno in generale un andamento trasversale; incidono il versante da nord a sud, trovando i loro sbocchi nella pianura.

L'insediamento umano in queste valli ha un'origine antichissima. La presenza delle acque ne ha fatto importanti fulcri di attività paleoindustriali e poi industriali. Questo ha intensificato il popolamento tanto che oggi i loro fondovalli, fino alla loro porzione mediana, si saldano senza soluzione di continuità con la fascia di urbanizzazione altopadana. I versanti vallivi presentano ancora un'organizzazione di tipo alpino, con i maggenghi e gli alpeggi nelle aree elevate e negli altipiani.

Estese si presentano le superfici di latifoglie forestali. Tuttavia si rilevano sensibili differenze nel paesaggio passando dalle sezioni superiori a quelli inferiori: nelle seconde ci si avvicina ormai al paesaggio delle colline, in cui è esigua l'incidenza altitudinale dei versanti, nelle prime il paesaggio, con l'organizzazione che lo sottende, si avvicina a quello alpino. Le differenze sono anche nelle coltivazioni e nei modi storici dell'insediamento umano.

### **INDIRIZZI DI TUTELA**

Insedimenti e contesto dell'organizzazione verticale: gli indirizzi di tutela vanno esercitati sui singoli elementi e sui contesti in cui essi si organizzano in senso verticale, appoggiandosi ai versanti (dall'insediamento permanente di fondovalle, ai maggenghi, agli alpeggi); rispettando e valorizzando i sistemi di sentieri e di mulattiere, i prati, gli edifici d'uso collettivo, gli edifici votivi, ecc..

#### **Aspetti particolari**

##### **Le uscite e le chiusure**

Sono i grandi quadri paesistici che preludono o concludono il percorso di una valle spesso con versanti e fronti che spiccano all'improvviso dal morbido accavallarsi delle ondulazioni collinari. Le uscite delle valli sono anche luoghi paradigmatici per il sistema idrografico.

#### **Indirizzi di tutela**

Vanno tutelati adottando cautele affinché ogni intervento, pur se di limitate dimensioni, sia mimetizzato e/o opportunamente inserito nel paesaggio.

Il PTPR riporta gli “ambiti di rilevanza regionale” e “gli ambiti di criticità”, intendendo, con i primi, gli ambiti che per somma e integrazione di componenti naturali e storico-culturali rappresentano un’elevata e complessa qualità paesistica del territorio regionale; con i secondi, gli ambiti che presentano particolari condizioni di complessità per le specifiche condizioni geografiche e/o amministrative o per la compresenza di differenti regimi di tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa non adeguata allo specifico assetto paesistico.

Nei primi sono compresi:

i piani d’ambito di iniziativa regionale (d,c,r, 349/1986), depositati presso la Regione Lombardia;

- i Piani dei Parchi Regionali;

gli “ambiti di elevata naturalità”, assoggettati alla disciplina dell’art. 17, comma 1, gli “ambiti di specifico valore storico-ambientale”, assoggettati alla disciplina dell’art. 18, comma 1, e gli “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, Oglio Nord e Oglio Sud”, assoggettati alla disciplina dell’art.18, comma 2.

I secondi invece comprendono:

gli ambiti caratterizzati dalla presenza di molteplici aree assoggettate a vincolo ex lege 1497/1939, successivamente ricompresa del D.Lgs. 42/2004;

i territori geograficamente e/o culturalmente unitari amministrativamente collocati in più province e parzialmente nell’ambito di Parchi costituiti.

Il territorio di Blello è interessato dalla perimetrazione di un ambito elevata naturalità, riferibile all’ambiente di maggior quota del suo territorio.

Si riporta pertanto di seguito il testo dell’art. 17 delle norme attuative del PTPR.

---



---

**TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.T.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE****Art. 17 (Tutela paesistica degli ambiti di elevata naturalità)**

1. Ai fini della tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.

2. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obiettivi generali:

a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;

c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;

e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazioni provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.

3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella [tavola D](#) e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985, ad esclusione degli ambiti disciplinati dall'articolo 18.

4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G., a fronte degli studi paesistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2.

5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.

6. Negli ambiti di cui al presente articolo gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:

a) la realizzazione di nuove attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale e in piani urbanistici attuativi, in tali casi il piano

---

---

attuativo è definito di interesse sovracomunale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della l.r. 23/1997;

b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;

c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale;

d) gli interventi edilizi sulle aree individuate a seguito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alla nuova normativa urbanistica regionale o a varianti comunque definite sono soggetti a piani attuativi di interesse sovracomunale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), della l.r. 23/1997.

7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.

8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al comma 12, purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente;

b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;

c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;

d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;

e) piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici;

f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesistico delle stesse;

g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio.

9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del contesto paesistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a:

- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.T.P.R.;

- "Manuale di ingegneria naturalistica", assunto dalla Regione Lombardia come testo di riferimento con d.g.r. 4 aprile 1994, n. 50989;

- "Quaderno delle opere tipo", allegato al Piano per la difesa del suolo e il riassetto

---

---

idrogeologico della Valtellina e successivi aggiornamenti;

- Piani di sistema, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b);
- Criteri per l'esercizio della subdelega delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali previsti dall'articolo 3 della l.r. 18/1997, assunti con d.g.r. n. 30194 del 25 luglio 1997.

10. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano, i comuni il cui territorio ricada interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di elevata naturalità, rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e alle disposizioni del presente articolo, verificando in tal senso e nel loro complesso le previsioni urbanistiche vigenti in detti ambiti, al fine di perseguire gli obiettivi generali di tutela di cui al comma 2; scaduti i due anni, per i comuni che non hanno provveduto ad approvare i propri strumenti urbanistici, la Regione entro 60 giorni nomina un Commissario ad acta che nei successivi 120 giorni provvede all'adeguamento degli stessi strumenti urbanistici.

11. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento.

12. Sino a quando i comuni non avranno provveduto all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, di cui al comma 10, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti nei Criteri per l'esercizio della subdelega delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, previsti dall'articolo 3 della l.r. 18/1997, assunti con d.g.r. n. 30194/1997, esclusivamente nelle seguenti situazioni:

- a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti interclusi e le aree comprese nei P.P.A. vigenti alla stessa data ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrare dai comuni;
- b) aree oggetto di specifico provvedimento assunto in base alle deliberazioni di Giunta regionale 23 settembre 1986, n. 12576, 26 aprile 1988, n. 31898 e 27 maggio 1992, n. 2297;
- c) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano;
- d) nuovi ambiti determinati per effetto delle varianti di cui al comma 6, lettera d).

Al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, non possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'intero territorio compreso negli ambiti di cui al comma 1, anche al di fuori delle aree vincolate in base alle leggi 1497/1939 e 431/1985 successivamente ricomprese nel Titolo II del D. Lgs. 490/1999; per le aree paesaggisticamente vincolate, resta ferma la procedura autorizzativa ai sensi della medesima legge 1497/1939 successivamente ricompresa nel Titolo II del D. Lgs. 490/1999.

---

---

### **3.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).**

In conformità alla disciplina dell'art. 20 del D.Lgs. 67/2000, dell'art. 57 del D.Lgs. 112/1998 e dell'art. 3 della L.R. 1/2000, è predisposto il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, strumento attraverso il quale la Provincia espleta la sua funzione di ente di pianificazione, coordinamento e programmazione generale, e attraverso cui definisce gli indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesistica, ambientale ed urbanistica di rilevanza sovracomunale, avendo riguardo ai principi di sussidiarietà, di responsabilità e di coordinamento. Il P.T.P. costituisce lo strumento pianificatore sovraordinato ai Piani Regolatori Generali comunali ed intercomunali ed è gerarchicamente subordinato al Piano Territoriale Regionale, del quale ne specifica i contenuti. Ai sensi dell'art. 6 della normativa del PTPR, il PTCP assume specifica valenza paesistica ed è parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo.

La Provincia di Bergamo ha approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 22 aprile 2004 il proprio P.T.C.P., divenuto efficace a partire dal 28 luglio 2004.

La normativa di Piano disciplina gli interventi da questo individuati secondo tre diversi livelli di regolamentazione:

A: prescrizioni;

B: direttive;

C: indirizzi.

Le "prescrizioni" sono indicazioni vincolanti della disciplina di Piano, hanno valore cogente e prevalgono sugli strumenti urbanistici generali e attuativi alla scala sub-provinciale e comunale.

Le "direttive" si riferiscono alla indicazione di finalità e modalità operative da osservarsi nella pianificazione alla scala sub-provinciale e comunale relativamente ad aree e ambiti a varia finalità e localizzazione, nonché per la formazione di altri atti amministrativi e regolamentari degli enti Locali, quando questi abbiano rilevanza programmatica e/o pianificatoria in materia urbanistica, ambientale, paesistica e di pianificazione del territorio rurale.

---

---

Gli “indirizzi” costituiscono elementi di carattere orientativo.

Il PTCP riconosce ed assume il paesaggio come contesto complessivo nel quale si attua e si sviluppa la vita delle popolazioni, ne valuta e definisce gli elementi che conservano ancora i caratteri della naturalità e quelli che si sono strutturati attraverso le modificazioni che il processo di antropizzazione ha via via determinato in funzione degli interventi che l’evoluzione delle esigenze singole e collettive hanno richiesto nel tempo. Ne valuta quindi le valenze ed i caratteri qualitativi e ne definisce gli elementi di tutela, di valorizzazione e di riqualificazione.

Negli studi per la predisposizione del PTCP sono stati rilevati i caratteri percettivi dell’ambiente naturale e antropico e, più specificatamente:

- le qualità del paesaggio nelle sue molteplici espressioni naturalistiche, gli ambiti di particolari rilevanza (montani, collinari e di pianura), le direttrici visuali di percezione;
- gli elementi puntuali riscontrati nel territorio, di emergenza architettonica e storica, giardini di particolare rilievo, emergenze tradizionali del paesaggio agrario, complessi di archeologia industriale;
- la viabilità storica: gli elementi e i tracciati riconoscibili della centuriazione romana, la viabilità medievale, i grandi percorsi di attraversamento e collegamento intervallare, ecc...;
- i centri ed i nuclei di interesse storico/artistico/ambientale, le agglomerazioni rurali di rilevanza storica e di architettura spontanea tradizionale.
- Il PTCP ha inoltre provveduto all’approfondimento delle indicazioni contenute nel P.T.P.R. e, in particolare, sono stati presi in considerazione gli “ambiti di elevata naturalità” (art. 17 PTPR) e gli “ambiti di rilevanza regionale”.

Si riportano di seguito i repertori del PTCP relativi agli elementi assoggettati a tutela in comune di Blello.

---

## Centri e nuclei storici ed elementi storico architettonici

### **Tipologia: Centro o nucleo storico**

Centro storico di Ghisalerio (Blello)

Nucleo di Brevié (Brevieno)

Nucleo di Curnino alto

### **Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero**

Parrocchiale SS. Annunciata

Riferimenti cronologici: 1703 - Note: (Parr. 1550) -

### **Tipologia: Altri edifici e complessi architettonici**

Casa Moja

Casa Orti

Casa Rizzoli

Casa Rossoni

### **Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine**

Roncaglia

---

#### **4 Analisi del territorio e del sistema locale.**

I presente studio è fondato su tutte le attività di analisi documentale e ricognizione che sono state svolte dai diversi componenti il gruppo di lavoro, sia per la redazione del PGT, in tutti e tre i documenti di cui si compone (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi), sia per la conduzione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Documento di Scoping e Rapporto Ambientale), sia per la redazione dello studio geologico e sismico di supporto al PGT. I lavori, infatti, sono stati svolti in modo interdisciplinare e con alto grado di integrazione tra le diverse fasi tecniche.

È conveniente pertanto, in questa sede, rimandare, per le analisi territoriali, agli documenti già prodotti nell'ambito dei documenti citati.

---

---

## **5 Lo studio paesistico comunale.**

### ***5.1 La determinazione degli ambiti di rilevanza paesistica.***

Gli ambiti di rilevanza paesistica (contenuti nella tavola 3 allegata) costituiscono la classificazione fondamentale dei paesaggi del territorio di Blello, con il grado di dettaglio consono ad uno strumento di livello comunale.

Il territorio è caratterizzato da estensione molto modesta (2 Km<sup>2</sup>), ma copre un notevole dislivello altimetrico, estendendosi dai circa 500 metri s.l.m. del confine orientale verso Brembilla (480 metri in fondo alla valle stenciaroli), agli oltre 1.200 della sommità del monte Castello, ai confini con Gerosa e Corna Imagna.

Gli ambiti individuati, sostanzialmente organizzati in una successione per fasce altimetriche, sono i seguenti:

#### **1) Aree cacuminali, di cresta o di alto versante, al di sopra dei 1.000 metri di quota.**

Si tratta della parte altimetricamente più elevata del territorio, corrispondente alla parte alta del versante esposto ad est del monte Castello, e di una piccola porzione esposta a sud presso il valico del Curnino, verso Corna Imagna.

Si tratta di aree incluse nella tutela di cui all'art. 17 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, panoramiche e di alto pregio naturalistico.

Il suolo è utilizzato principalmente a bosco ceduo e sono presenti ampie distese prative con rari insediamenti rurali sparsi, di antica formazione.

#### **2) Aree di maggior quota, cacuminali, di cresta o di alto versante, comprese entro i 1.000 metri di quota.**

Si tratta di aree analoghe alle precedenti, con la sola differenza che, trovandosi a quota inferiore ai 1.000 metri, sono escluse dall'ambito di tutela dell'art. 17 del PTPR.

È compreso un tratto del versante del monte Castello, a nord della frazione Curnuno Basso, le distese prative al di sopra del cimitero, ed il versante boscato che segue la cresta di confine con Corna Imagna, a sud verso il colle di San Pietro, fino al valico della Baghina.

#### **3) Versanti montani con insediamenti sparsi.**

---



---

Si tratta dell'ambito di maggior estensione e principale per importanza territoriale, nel quale è compresa la maggior parte dell'edificato e del territorio agricolo.

L'uso del suolo è infatti equamente ripartito tra il bosco ed il prato permanente, e vi sono compresi tutti i nuclei edificati di antica formazione, ad esclusione dei soli nuclei di Curnino Alto e Curnuno Basso.

**4) Versanti montani prevalentemente boscati, con bassa presenza antropica ed alta naturalità.**

Si tratta di estensioni prevalentemente boschive a scarsa frequentazione antropica, corrispondenti a due versanti vallivi: un'ampia estensione in sinistra orografica della valle Strenciaroli, al confine sud con Brembilla, ed una più modesta ad est.

Questi luoghi sono caratterizzati essenzialmente da una certa difficoltà di accesso, in particolare per l'acclività, unita ad un'estensione sufficientemente ampia per poter fungere da vero e proprio serbatoio di naturalità, con particolare riferimento alla fauna terrestre.

Di particolare suggestione sono le rimanenze, nella valle Strenciaroli, degli insediamenti rurali antichi, ma ancora abitati a memoria d'uomo, singolari per la durezza dell'ambiente.

**5) Versanti montani ad alta naturalità, compresi nella fascia di tutela paesaggistica del torrente Brembilla.**

Si tratta di due piccole porzioni dell'ambito precedente, che si differenziano soltanto perché comprese entro al fascia dei 150 metri dal torrente Brembilla, e per questo assoggettati al relativo vincolo paesaggistico.

**6) Incisioni vallive.**

I torrenti che solcano il territorio di Blello hanno provili di fondo con elevata pendenza ed hanno perciò scavato nel versante importanti incisioni.

Si tratta per lo più di grandi canaloni con scarpate scoscese, spesso verticali, con molti salti d'acqua, anche di grande altezza, che creano inattesi scenari di selvaggia e maestosa bellezza.

---

---

### **5.2 La determinazione degli elementi di rilevanza paesistica.**

Gli elementi di rilevanza paesistica sono stati definiti mantenendo le distinzioni tipologiche già contenute nei documenti di riferimento del PTCP, richiamati nelle tavole 1 e d 2: “Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica” e “Centri e nuclei storici ed elementi storico architettonici”.

Gli elementi, distinti in puntuali, lineari ed areali, sono stati rappresentati con simbologie simili a quelle usate nelle tavole del PTCP.

Tra gli elementi puntuali sono stati indicati gli insediamenti ed edifici rurali sparsi ed i punti di rilevanza archeologica.

Tra gli elementi lineari sono state riportate la rete dei percorsi sentieristici che innervano il territorio e la rete delle strade che lo rendono fruibile, con particolare riferimento alle strade agro silvo pastorali (si è ritenuto di inserire anche i tratti in previsione).

Tra gli elementi areali hanno posizione qualitativamente preminente i centri storici, che sono stati indicati riprendendo i nuclei di antica formazione già individuati dal PTCP vigente.

Il bosco ha invece posizione preminente dal punto di vista meramente quantitativo, cioè dal punto di vista dell'estensione territoriale, ed è già oggetto di tutela paesaggistica.

### **5.3 La sensibilità paesistica.**

Il PTPR lombardo ha introdotto, nella parte IV delle Norme di Attuazione, la procedura di “Esame dell'impatto paesistico dei progetti”, da effettuarsi seguendo le apposite “Linee guida” del 21 novembre 2002.

Come recitano le stesse linee guida, partendo dal presupposto che non è possibile eliminare la discrezionalità insita nelle valutazioni in materia paesistica e che è da escludere la possibilità di trovare una formula o procedura capace di estrarre un giudizio univoco e “oggettivo” circa la sensibilità paesistica, obiettivo intrapreso è quello di fornire alcuni criteri di giudizio che siano il più possibile espliciti e noti a priori ai soggetti che si accingono a compiere una qualsiasi trasformazione del territorio.

Le Linee guida, nello specifico, stabiliscono i criteri per:

1. la determinazione della sensibilità paesistica del sito di intervento;
-

- 
2. la determinazione dell'incidenza paesistica del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione introdotto nel contesto in cui si inserisce il progetto stesso;
  3. la determinazione dell'impatto paesistico del progetto, derivante dalla combinazione delle due precedenti valutazioni;
  4. il giudizio di impatto paesistico (valutazione di merito).

articolati in chiavi di lettura a due livelli (sovralocale e locale). Nel presente lavoro, si è optato per un valutazione sintetica singola, che rappresenti una media delle due chiavi di lettura.

Il modo di valutazione morfologico-strutturale considera le relazioni di un luogo con elementi significativi di un sistema che caratterizza un contesto più ampio di quello di rapporto immediato.

Registra, cioè, la condizione del sito di essere componente o elemento di un sistema, che potrebbe essere menomato dalla modificazione di una sua parte. Ad esempio, il sito in questione potrebbe appartenere ad un sistema ecologico (un parco, un corridoio ecologico, ecc...) oppure ad un sistema urbanistico (centro storico, quartiere con disegno organico) o ancora ad un sistema di relazioni. Sotto il profilo sistemico, i parametri che definiscono la sensibilità sono due: il ruolo del sito nel sistema (centralità), e l'importanza del sistema stesso, la sua qualità.

Il modo di valutazione vedutistico si applica dove si stabilisce tra osservatore e territorio un rapporto di significativa fruizione visiva per ampiezza (panoramicità), per qualità del quadro paesistico percepito, per particolarità delle relazioni visive tra due o più luoghi. E' proprio in relazione al cosa si vede e da dove che si può verificare il rischio potenziale di alterazione delle relazioni percettive per occlusione, interrompendo relazioni visive o impedendo la percezione di parti significative di una veduta, o per intrusione, includendo in un quadro visivo elementi estranei che ne abbassano la qualità paesistica.

Sotto il profilo panoramico o vedutistico, la sensibilità del sito è misurata da due parametri: da un lato l'importanza del luogo (punto di vista o veduta che sia), la sua notorietà, rarità, ecc.; dall'altro la sua integrità.

---

Le chiavi di lettura valutano la percepibilità dei luoghi, in funzione della loro esposizione, quota, contiguità o meno con percorsi panoramici di spiccato valore, intensa fruizione o elevata notorietà.

Infine, il modo di valutazione simbolico considera il valore simbolico che le comunità locali e sovralocali attribuiscono ad un determinato luogo, in quanto teatro di avvenimenti storici o leggendari, o in quanto oggetto di celebrazioni letterarie, pittoriche o di culto popolare.

La valutazione generale sulla sensibilità paesistica che ne deriva è da esprimersi secondo la seguente associazione:

- sensibilità paesistica molto alta
- sensibilità paesistica alta
- sensibilità paesistica media
- sensibilità paesistica bassa
- sensibilità paesistica molto bassa

L'incidenza del progetto sull'assetto paesistico del contesto consiste nell'entità e nella natura del condizionamento che un progetto esercita sull'assetto paesistico del contesto in ragione delle dimensioni geometriche di ingombro planimetrico e di altezza, del linguaggio architettonico con il quale si esprime, della natura dell'attività che è destinato ad ospitare. Fa riferimento a parametri di incidenza morfologica e tipologica, linguistica, visiva, ambientale e simbolica articolati in chiavi di lettura a due livelli (sovralocale e locale).

Il livello di impatto paesistico del progetto consiste nell'entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla realizzazione dell'intervento progettato. E' il risultato di una combinazione tra la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto espressi in forma numerica. La determinazione del livello di impatto paesistico del progetto permette di evidenziare quei progetti che è opportuno sottoporre ad una valutazione di merito in riferimento al loro inserimento nel contesto.

---

Quando il punteggio va da 1 a 4, l'impatto si trova sotto la soglia di rilevanza, che è pari a 5, per cui il progetto è giudicato accettabile. Quando il punteggio va da 5 a 15, l'impatto si trova sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza, che è pari a 16, per cui il progetto è considerato ad impatto rilevante ma tollerabile e deve essere esaminato al fine di determinarne il "giudizio di impatto paesistico". Quando il punteggio va da 16 a 25, l'impatto si trova sopra la soglia di tolleranza e quindi il progetto è soggetto a valutazione di merito; nei casi in cui il "giudizio di impatto paesistico" sia negativo, il progetto non verrà accettato e verranno fornite le indicazioni per la completa riprogettazione dell'intervento.

Il

CLASSI DI SENSIBILITA' DEL SITO	GRADO DI INCIDENZA DEL PROGETTO				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

giudizio di impatto paesistico costituisce l'ultimo passaggio dell'esame paesistico dei progetti. Si tratta di una valutazione discrezionale effettuata dalla Pubblica Amministrazione competente e, nel caso dei Comuni, spetta alla Commissione Edilizia. Come definito dall'art. 29 delle norme di attuazione del PTPR, l'impatto del progetto può essere giudicato positivo (con conseguente piena approvazione del progetto), neutro (può essere richiesta al progettista l'introduzione di elementi migliorativi) o negativo (con successiva richiesta al progettista di riprogettare l'intervento in modo totale o parziale, oppure con obbligo a realizzare opere di mitigazione).

#### **5.4 La redazione della carta della sensibilità paesistica di Blello.**

Il dato che spicca, nella carta della sensibilità paesistica del comune di Blello, è l'assenza di zone con sensibilità bassa o molto bassa.

Il fatto non può stupire se si pensa alle modeste dimensioni del territorio comunale, ed

alla sua collocazione in ambiente di pregio.

La sensibilità paesistica è stata valutata con principale riferimento ai già definiti ambiti comunali di paesaggio.

La maggiore sensibilità (MOLTO ALTA) è stata attribuita all'ambito n. 1, cacuminale di maggior quota, che si trova in condizione di particolare visibilità e che nel contempo gode di una particolare condizione di panoramicità.

La stessa classe è stata attribuita alle incisioni torrentizie (unità n.6), che sono di estensione relativamente modesta a fronte di un pregio ambientale molto alto e fortemente caratterizzato.

Ancora hanno sensibilità MOLTO ALTA l'area archeologica delimitata ai sensi del PTCP, che peraltro ricade nell'ambito 1, già classificato in questo modo, ed i centri storici.

Sensibilità ALTA è stata attribuita agli ambiti n.2 (aree cacuminali e di cresta comprese entro i 1.000 metri di quota), n. 4 e n. 5 (versanti boscati ad alta naturalità).

In carta sono indicate anche le edificazioni, sia come edifici che come infrastrutture.

Ad essi, naturalmente, non è attribuita alcuna classe, ma deve essere loro attribuita la classe dell'unità in cui ricadono, con riferimento a quella di maggior sensibilità in caso di limite cartografico tra classi diverse.

---